

negativi per la finanza pubblica se non fosse stata sostanzialmente abrogata ad opera dell'art. 11, comma 2 del decreto legge n. 78/2010, convertito con la legge n. 122 del 30 luglio u.s..

Per quanto riguarda le restanti disposizioni della legge, si rilevano in via generale soprattutto carenze nelle informazioni contenute nella relazione tecnica al disegno di legge di conversione.

Così, con riferimento alle disposizioni dell'art. 2, non è fornita alcuna indicazione né circa i criteri di quantificazione dell'onere di 9,9 milioni per ciascun anno 2010 e 2011 derivante dalla proroga per due anni della convenzione con Radio Radicale (comma 3), né circa quelli connessi alla proroga del termine per il riordino dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (commi 6 e 7); lo stesso avviene per il finanziamento di 8 milioni di euro per il 2010 disposto dai commi da 7 a 9 dell'art. 6 in favore dell'Istituto superiore di sanità ai fini dello svolgimento, con i propri dipendenti, dei compiti inerenti al coordinamento delle attività di ricerca per la tutela della salute pubblica, alla sorveglianza dei fattori critici che incidono sulla salute, nonché alla gestione dei registri nazionali.

E' vero che gli oneri stessi sono comunque configurati come tetto di spesa, ma, come più volte osservato, anche in questi casi appare necessaria l'esplicitazione delle occorrenze finanziarie cui viene rapportato lo stanziamento in relazione alle esigenze che si intende soddisfare e ai risultati che si intende conseguire: ciò sia per evidenti esigenze di trasparenza dirette all'esterno, sia per fornire agli organi decisori elementi più completi di giudizio.

Carenze di notizie che dovrebbero essere contenute nella relazione tecnica si riscontrano anche in altri casi: così il comma 4 dell'art. 2 dispone una ulteriore proroga della gestione liquidatoria dell'ente irriguo umbro toscano senza prevedere, a differenza degli analoghi provvedimenti adottati in precedenza, alcun nuovo onere. In sede di conversione è stata introdotta una clausola di invarianza finanziaria, non accompagnata però da chiarimenti circa le modalità di realizzazione dell'invarianza stessa, chiarimenti tanto più opportuni nel caso specifico proprio per l'onerosità dei precedenti analoghi

provvedimenti e comunque ora resi anche formalmente obbligatori per effetto, come si è già detto, della nuova legge di contabilità.

Nella legge in esame, come in molte altre leggi, vi sono disposizioni che prevedono la proroga dell'entrata in vigore di nuovi adempimenti amministrativi demandati a pubbliche amministrazioni. Un esempio è costituito dal terzo comma dell'art. 3, che proroga di un anno il termine a partire dal quale le carte d'identità dovranno obbligatoriamente essere munite, oltre che della fotografia, anche delle impronte digitali del titolare.

La frequenza di tali proroghe può costituire in taluni casi un indicatore di inefficienza a livello decisionale, organizzativo o esecutivo, ma in altri può essere invece ricondotta al fatto che in sede di formulazione delle disposizioni originarie si è ritenuto, in taluni casi implicitamente, in altri esplicitamente, che le risorse umane, strumentali e finanziarie già in possesso delle amministrazioni medesime fossero sufficienti a garantirne l'effettiva attuazione.

Ciò induce a ritenere che il rispetto dei tempi originariamente previsti potrebbe essere agevolato da un più approfondito esame delle ricadute organizzative dei nuovi compiti –che dovrebbe trovare riscontro nella relazione tecnica- e, se del caso, da una conseguente adeguata provvista delle necessarie risorse.

In tema di clausola di invarianza, si osserva che, specie in materia di spese di personale, la clausola stessa –in mancanza di una accurata disamina degli effetti della nuova normativa- abbia talvolta un relativo valore sostanziale: appare infatti problematico verificare a consuntivo il suo rispetto per la difficoltà di separare eventuali incrementi di spesa dal coacervo degli oneri relativi al personale, allocati in capitoli generici, la cui evoluzione è difficilmente riferibile ai singoli fattori che influiscono sull'aggregato.

In tali casi sarebbe pertanto sempre opportuno introdurre disposizioni specifiche che consentano di garantire l'effettiva neutralità finanziaria della misura adottata, ma questo indirizzo più rigoroso trova scarsi riscontri nella normativa comunemente adottata. Appare pertanto meritevole di speciale menzione il quinto comma dell'art. 3, in cui, in sede di conversione del decreto, si è specificato che il transito nel ruolo

ordinario degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri appartenenti al ruolo tecnico-logistico in eccedenza rispetto all'organico è subordinato al rispetto sia dell'organico complessivo previsto per il grado di colonnello del ruolo normale sia del limite delle promozioni annuali previste per il medesimo grado nella tab. 1 allegata al d.lgs. n. 298/2000.

In tema infine di mantenimento in bilancio –o, come nel caso che qui interessa, nelle contabilità speciali- di stanziamenti destinati in base alle regole contabili ad essere inviati in economia, va citata la proroga, disposta dall'art. 3, comma 5, del mantenimento per ulteriori due anni degli stanziamenti recati dalle leggi 146, 147 e 148 del 2004 per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato in tre nuove province.

Anche se si tratta di uno slittamento che comporta effetti trascurabili sulle stime dei tendenziali di spesa per il suo scarso rilievo finanziario, la questione è di portata generale: va infatti nuovamente posto l'accento sulla perdurante scarsa trasparenza delle tecniche di formazione dei tendenziali stessi, dato che anche la nuova legge di contabilità (art. 10, comma 2) dispone che le previsioni siano basate sia sulla legislazione vigente, sia, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte, determinando così, attraverso il parziale inserimento del criterio della costruzione del bilancio a politiche invariate, un sistema misto che non agevola la valutazione dei dati riassuntivi.

Resta da ultimo da esaminare alcune disposizioni introdotte in sede di conversione che presentano profili di criticità, ed in particolare:

- con il comma 7-bis dell'art. 5 viene prorogata di un anno la sospensione delle procedure esecutive di sfratto previste dall'art. 1 del DL 158/2008. I connessi benefici per i conduttori in condizioni di particolare disagio determinano minori entrate sono stati valutati in 5,78 milioni di euro sulla base, secondo la relazione tecnica, di rilevazioni effettuate dalle prefetture.

Tuttavia, trattandosi di benefici destinati ad un numero di soggetti comunque non determinabili con certezza, sarebbe stata necessaria l'apposizione della clausola di salvaguardia: appare del resto contraddittoria la formulazione dell'autorizzazione di

spesa in termini di previsione – quale risulta dal testo della norma - e la mancata apposizione della clausola stessa.

La copertura dell'onere è effettuata mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, si osserva che anche nel caso in esame – analogamente alla copertura degli oneri dell'art. 1, comma 5-ter sopra citato- non è stata fornita alcuna indicazione circa eventuali vincoli o comunque programmi di spesa relativi a detto Fondo e di conseguenza circa l'effettiva libertà delle risorse da esso prelevate.

- l'art. 7, comma 5-quinquies proroga per un ulteriore anno l'entrata in vigore delle norme che impongono vincoli alle spese del personale delle università e che avrebbero dovuto garantire risparmi di spesa di cui a rigore si sarebbe dovuto tener conto nella formazione del bilancio a legislazione vigente. La nota tecnica prodotta in relazione a tale norma dichiara peraltro la mancanza di oneri aggiuntivi per il bilancio statale; al riguardo, la Commissione bilancio del Senato ha espresso parere non ostativo nel presupposto che l'invarianza di effetti finanziari debba essere garantita anche con riferimento al conto consolidato delle pubbliche amministrazioni..

- l'art. 10-sexies, introdotto, come il precedente, successivamente al maxiemendamento, differisce l'applicazione di varie disposizioni in materia di contributi all'editoria, rispetto alle quali la relazione tecnica presentata dal Governo specifica che non discendono effetti finanziari negativi rispetto alle risorse stanziare in tab. C, ma segnala profili di contraddittorietà tra la previsione di un contributo spettante sulla base di parametri fissi ed un limite massimo di spesa e conclude indicando la possibilità di fornire copertura ad eventuali eccedenze attraverso i risparmi di spesa della Presidenza del Consiglio.

Quest'ultima eventualità è stata quindi espressamente regolata attraverso il comma 4, che, dopo aver disposto il monitoraggio della spesa ai sensi dell'art. 17, comma 12 della nuova legge di contabilità, prevede che, qualora si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa a legislazione vigente, il Presidente del Consiglio provveda, nell'esercizio della propria autonomia contabile e di bilancio, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria

del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente, nell'ambito delle spese rimodulabili, iscritte nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Al riguardo, si esprime l'avviso che la modalità di copertura indicata, sostanziandosi nel ricorso a risorse di bilancio, si ponga al di fuori del sistema di copertura dei nuovi oneri risultante dalle norme di contabilità e che comunque l'autonomia del bilancio della Presidenza del Consiglio non possa estendersi alla non applicazione di tali principi generali.

3. Le altre leggi di spesa

3.1. Legge n. 24 del 22 febbraio, di conversione del decreto-legge n. 193 del 29 dicembre 2009, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

L'unica disposizione della legge dichiaratamente onerosa è contenuta nell'art. 2, comma 2, che prevede misure di incentivo ai magistrati trasferiti d'ufficio in sedi disagiate. L'onere, di carattere permanente, sulla cui quantificazione non vi sono osservazioni da formulare, è coperto per il primo anno a valere sulle risorse allocate nel Fondo per interventi strutturali di politica economica e per gli anni successivi mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dall'art. 4, commi 4 e 5 (aumento del cinquanta per cento dei diritti di copia su supporto cartaceo)

Premesso che, come anche negli altri casi analoghi, non è fornita alcuna notizia nella relazione tecnica circa l'assenza di vincoli e programmi di impiego delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica utilizzate per il primo anno –e, come pure sarebbe auspicabile, circa i motivi del mancato utilizzo-, il ricorso alle entrate sopra indicate a copertura degli oneri per gli anni successivi al 2010 presenta alcuni aspetti problematici.

L'aumento dei diritti di copia su supporto cartaceo, infatti, oltre alla funzione di copertura dei nuovi oneri, ha soprattutto la funzione sostanziale di incentivare l'utilizzo delle nuove tecnologie telematiche ed è strutturato essenzialmente a quest'ultima

finalità. Considerato che il maggior gettito previsto è calcolato in base ad una presunzione di ripartizione fissa di richieste tra copie telematiche e copie cartacee, non si è tenuto conto della probabilità che nel medio-lungo termine la richiesta di copie cartacee –ora meno convenienti- vada a diminuire sensibilmente fino ad annullarsi.

Si è pertanto in presenza di oneri permanenti certi connessi a diritti soggettivi coperti con risorse di carattere progressivamente sempre più incerto. La modalità di copertura adottata non appare pertanto pienamente congrua: in ogni caso, sarebbe stato necessario prevedere quanto meno una clausola di salvaguardia con i caratteri previsti dalla nuova legge di contabilità.

La legge contiene inoltre alcune clausole di neutralità finanziaria, specie con riferimento ad una asserita sufficienza delle risorse umane, organizzative e strumentali esistenti per far fronte ai nuovi compiti: a tale proposito, premesso che anche in passato tali affermazioni avrebbero dovuto ragionevolmente essere dimostrate attraverso concreti elementi di giudizio da esporre nella relazione tecnica, va ora richiamato l'art. 17, comma 7 della nuova legge di contabilità, in base al quale nella relazione tecnica debbono essere riportati i dati e gli elementi idonei a suffragare le ipotesi di invarianza degli effetti delle nuove norme sui saldi di finanza pubblica.

3.2 Legge n. 26 del 26 febbraio, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 195 del 30 dicembre 2009, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del consiglio dei ministri ed alla protezione civile.

La legge contiene una serie di previsioni di spesa, coperte nella quasi totalità attraverso riduzioni di precedenti autorizzazioni o a valere sulle risorse di vari Fondi. Numerose norme presentano peraltro profili di criticità, su cui si formulano le seguenti osservazioni.

1) L'art. 6 provvede alla determinazione –nella misura di 335 milioni di euro- del valore del termovalorizzatore di Acerra da riconoscere al soggetto proprietario dell'impianto, già concessionario del servizio di smaltimento rifiuti. Il successivo art. 7 dispone il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore medesimo alla Regione Campania o al Dipartimento della protezione civile ovvero ad un soggetto privato.

Peraltro, nonostante il carattere dispositivo della norma, la copertura dell'onere è rinviata ad un successivo provvedimento normativo, che dovrà individuare le risorse necessarie anche a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate.

Al riguardo, si esprime l'avviso che soltanto per gli oneri connessi a norme dichiaratamente programmatiche o a grandi leggi di riforma, per la cui realizzazione occorrono tempi lunghi e ulteriori provvedimenti attuativi, l'individuazione della relativa copertura possa essere rinviata a provvedimenti successivi o, se del caso, alle manovre di bilancio, mentre per gli oneri connessi a norme di carattere dispositivo la copertura debba essere effettuata contestualmente alle norme stesse.

2) L'art. 13 dispone che il consorzio unico delle province di Napoli e di Caserta provveda alla copertura dei posti previsti dalla dotazione organica mediante assunzioni anche in soprannumero, con riassorbimento, del personale in servizio ed assunto presso il consorzio stesso sino alla fine del 2008.

Al riguardo, si condivide pienamente quanto osservato dalla Commissione bilancio del Senato nel parere espresso nella seduta del 24 febbraio, e cioè che la salvaguardia del principio di corretta copertura finanziaria impone che l'autorizzazione a procedere ad assunzioni e la previsione di possibili unità in soprannumero debba sempre accompagnarsi ad una formale e corretta copertura finanziaria, ovvero ad un'equivalente misura di compensazione tramite la contestuale, temporanea indisponibilità di altre posizioni di organico.

3) L'art. 14-bis, comma 1 stabilisce che anche al personale del Corpo dei vigili del fuoco spetti l'indennità di trasferimento di cui alla legge n. 86 del 2001 di cui già beneficiano le Forze di polizia ad ordinamento militare e civile. La copertura del relativo onere è formulata come tetto di spesa.

Al riguardo, trattandosi dell'attribuzione di un diritto soggettivo che investe un numero non esattamente predeterminabile di casi di possibile attivazione, lo stanziamento avrebbe dovuto essere formulato come previsione di spesa ed avrebbe dovuto altresì essere apposta la clausola di salvaguardia.

4) L'art. 15, comma 3-bis dispone l'incremento da sessantatre a sessantacinque del numero dei componenti del Governo. Premesso che la relazione tecnica non è stata integrata per dar conto dei criteri di quantificazione del relativo onere, che appare comunque valutato con criteri prudenziali, come dimostra la circostanza che il costo unitario medio di ciascun componente è stato valutato in misura notevolmente superiore a quella risultante dai criteri seguiti per la legge n. 172 del 13 novembre 2009.

La copertura dell'onere, di carattere permanente, è stata individuata nella corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. A parte il fatto che il Fondo è destinato essenzialmente a spese di investimento, mentre l'onere in esame è di natura corrente, e che ancora una volta nessuna notizia viene fornita a chiarimento della disponibilità delle risorse utilizzate, si esprime l'avviso che la copertura di un onere di carattere permanente mal si concili con il ricorso alle risorse di un Fondo quale quello utilizzato, in quanto ne inficia a tempo indeterminato la modulabilità in relazione sia alle esigenze d'istituto sia a quelle dei conti pubblici.

5) L'art. 16 autorizza il Dipartimento della protezione civile, nel quadro delle attività di contrasto agli incendi boschivi, ad incaricare un dirigente pubblico responsabile con compiti di diretta verifica dei processi di gestione del servizio prestato. Allo scopo, la norma dispone uno stanziamento, di carattere permanente, di 250.000 euro annui, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della legge n. 225 del 1992 (istituzione del servizio nazionale della protezione civile) come determinata dalla tab. C allegata alla legge finanziaria.

Anche se le risorse utilizzate erano destinate a finalità omogenee a quelle della norma in esame, va richiamato al riguardo l'art. 52, comma 1 della nuova legge di contabilità, secondo il quale nella tab. C debbono essere iscritte solo le autorizzazioni di spesa relative a stanziamenti rimodulabili. L'onere in questione appare invece, se non di

natura obbligatoria, quanto meno predeterminato per legge e pertanto al di fuori della categoria degli oneri rimodulabili discrezionalmente.

6) Il comma 2-quater dell'art. 17 prevede la possibilità che i soggetti colpiti da eventi eccezionali ed imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento possano fruire della sospensione e del differimento dei termini per gli adempimenti tributari, contributivi e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Per il concretarsi del beneficio la norma prevede l'intervento di un apposito provvedimento legislativo che assicuri la piena corrispondenza tra l'onere e la relativa copertura finanziaria.

La norma, nella sua formulazione attuale, che deriva dalla cancellazione –a seguito di una condizione ai sensi dell'art. 81 Cost, posta dalla Commissione bilancio della Camera- di una precedente formulazione che attribuiva ad un atto di natura non legislativa la facoltà di determinare l'entità del beneficio, appare del tutto priva di effetti se non meramente programmatici e comunque non tale da conferire agli interessati la possibilità di avanzare pretese giuridicamente fondate.

3.3. Legge n. 30 del 5 marzo, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della difesa.

Si tratta di un provvedimento che nella sua parte essenziale si ripete ogni anno per provvedere al finanziamento delle missioni militari all'estero. La quantificazione dei relativi oneri è molto dettagliata ed esauriente, analogamente agli anni precedenti, e su di essa non si hanno osservazioni da formulare.

La copertura è affidata per 760 milioni di euro ad accantonamenti appositamente iscritti nei fondi speciali, che non presentano problemi, e per oltre 54 milioni di euro ad

una riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni finanziarie di ciascun ministero, con alcune esclusioni, e per gli importi indicati in allegato alla legge.

Al riguardo, si osserva in primo luogo che il ricorso alla riduzione lineare, utilizzata in più occasioni negli ultimi anni, peraltro con frequenti formazioni di debito sommerso e conseguentemente di emersione di oneri negli esercizi successivi, appare già di per sé di dubbia compatibilità con il sistema di coperture codificato dalla nuova legge di contabilità; in più, ulteriori perplessità desta la mancata indicazione di programmi e capitoli da ridurre, limitandosi l'elenco allegato alla indicazione delle sole missioni e delegando perciò alla sede amministrativa l'individuazione concreta delle risorse da tagliare.

In sostanza, l'operazione presenta elementi di spiccata analogia con la copertura sul bilancio, non consentita dalla normativa contabile.

Nel corso del procedimento di conversione del decreto, sono state aggiunte o modificate alcune disposizioni contenute nel decreto originario. L'attenzione va richiamata in particolare sull'art. 9, dove il secondo comma prevede che il Ministero della difesa subentri in tutti i rapporti di lavoro in essere a tempo indeterminato del Circolo degli ufficiali delle Forze armate di Roma prevedendo un onere di 250.000 euro annui a decorrere dal 2010 per le relative assunzioni.

Al riguardo, va rilevato in primo luogo che lo stanziamento, trattandosi di oneri di personale di cui non è definita la composizione, avrebbe richiesto l'apposizione di una clausola di salvaguardia. In secondo luogo, pur essendo stato individuato uno specifico onere, non si provvede alla sua copertura mediante nuove risorse, ma si afferma la sua sostenibilità attraverso gli stanziamenti a legislazione vigente senza però fornirne una adeguata dimostrazione ai sensi della nuova legge di contabilità, che, all'art. 17, comma 7 prescrive che l'esame di nuove norme i cui effetti finanziari operino nell'ambito delle dotazioni finanziarie e strumentali già scontate a legislazione vigente deve essere corredato di dati ed elementi idonei a consentire lo scrutinio dell'effettiva sostenibilità di una tale soluzione a valere sulle risorse disponibili.

Il successivo comma 2-bis prevede che per l'insegnamento di materie non militari gli istituti di formazione dei dipendenti del Ministero della difesa continuino ad avvalersi dei docenti civili mediante apposite convenzioni annuali stipulate nei limiti degli stanziamenti del bilancio del Ministero destinati alle spese per la formazione e l'addestramento del personale di ciascuna Forza armata: ciò senza che siano forniti elementi di valutazione sull'effettiva possibilità di copertura sulle risorse a legislazione vigente. A tale proposito, si sottolinea che la Commissione bilancio della Camera, con il parere conforme del Governo, aveva espresso parere contrario in quanto non era dimostrata l'invarianza della spesa.

4. I decreti legislativi

I decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre sono stati complessivamente trentatre, di cui ventisei attuativi di direttive e regolamenti comunitari e sette di leggi di delega.

Tutti i provvedimenti attuativi di direttive e regolamenti comunitari, con due sole eccezioni, sono dichiarati finanziariamente neutri, sia perché in parte di contenuto normativo totalmente privo di effetti finanziari, sia perché l'incremento di attività amministrativa, determinato negli altri casi dalla nuova normativa e consistente essenzialmente nell'esercizio di attività di vigilanza e controllo, appare complessivamente tale da poter effettivamente rientrare –come affermato nelle relazioni tecniche- negli ordinari compiti dei vari organismi pubblici preposti. In taluni casi, inoltre, nei quali i nuovi compiti possono comportare l'utilizzazione di risorse umane e strumentali eccedenti quelle basate sulla legislazione vigente, è prevista l'applicazione di tariffe a carico dei richiedenti i vari servizi. La previsione infine di sanzioni e penalità, alcune delle quali destinate, dopo il versamento in bilancio, ad essere riattribuite alle amministrazioni interessate e destinate all'incremento delle attività di vigilanza e controllo completa un quadro sostanzialmente soddisfacente sotto l'aspetto finanziario.

Va inoltre sottolineato che è comunque sempre presente –anche nei casi in cui appare pleonastica- la clausola di neutralità finanziaria formulata nel modo più esteso, con l'espresso obbligo cioè per le amministrazioni pubbliche di provvedere all'attuazione dei nuovi compiti nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Infine, a parziale differenza del passato, in cui, ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge n. 88 del 2009, la relazione tecnica agli schemi dei decreti legislativi era richiesta soltanto per l'attuazione di direttive che comportassero "conseguenze finanziarie", in base all'apposita norma contenuta nella nuova legge di contabilità (art. 17, comma 7) l'obbligo è stato esteso alle disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziarie, per le quali la relazione tecnica deve riportare i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziare in bilancio utilizzabili per le finalità delle disposizioni medesime.

In concreto, in questo periodo di prima attuazione della nuova norma, non tutte le relazioni soddisfano i requisiti sopra indicati: in alcuni casi, infatti, le relazioni stesse non sono basate su concreti elementi di giudizio e pertanto l'invarianza di effetti si risolve in una mera dichiarazione apodittica, mentre in altri si fa presente che non si provvede alla redazione di una relazione tecnica in quanto il decreto non determina oneri.

Nonostante queste carenze, si ravvisano comunque nel complesso sostanziali miglioramenti rispetto alla situazione precedente l'entrata in vigore della nuova legge di contabilità.

Qualche elemento di perplessità sull'effettiva assenza di oneri può riguardare il decreto n. 5 del 25 gennaio, concernente l'attuazione della direttiva 2006/54/ CE in tema di pari opportunità e parità di trattamento tra uomini e donne: esso prevede infatti una serie di modifiche alla legislazione vigente che comportano, per il Comitato nazionale ed il relativo Collegio istruttorio, un ampliamento di compiti e un incremento dei componenti e dei partecipanti ai lavori.

In sede di esame dello schema, la Commissione bilancio della Camera aveva rilevato l'opportunità –su cui aveva concordato anche il rappresentante del Governo– che fosse specificata nel testo la non spettanza di gettoni di presenza per i componenti e i partecipanti agli organismi sopraindicati. Nel testo definitivo, tuttavia, non risulta introdotta una norma in tal senso.

Per quanto riguarda i due decreti aventi implicazioni finanziarie, si segnala il decreto n. 39 del 27 gennaio, di attuazione della direttiva 2006/660/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che prevede un onere permanente di 300.000 euro annui a fronte della facoltà conferita al Ministero dell'economia e delle finanze di conferire fino a tre incarichi di livello dirigenziale non generale in deroga ai limiti previsti dalle norme in vigore. La copertura è effettuata a valere sulle risorse del Fondo istituito dall'art. 1, comma 14 del DL n. 262/2006 destinato a finanziare – per metà delle risorse nei confronti del personale del Ministero dell'economia e per l'altra metà nei confronti del personale delle altre amministrazioni statali – la concessione di incentivi all'esodo e alla mobilità territoriale, l'erogazione di indennità di trasferta, nonché uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato.

Peraltro, il decreto in esame è adottato in attuazione della delega contenuta nell'art. 1 della legge comunitaria per il 2008, secondo il cui art. 2, comma 1 lett. d) nell'attuazione delle direttive comunitarie le amministrazioni possono far fronte alle eventuali spese estranee alla legislazione vigente e che non riguardano la loro attività ordinaria mediante l'utilizzo delle risorse del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, qualora le predette spese non possano essere sostenute con i fondi loro assegnati. Di conseguenza, la regolarità della copertura è subordinata al presupposto che le risorse in questione fossero già state assegnate al Ministero dell'economia nell'ambito di uno “specifico programma di assunzioni di personale qualificato” e che il conferimento dei tre incarichi possa rientrare nel programma stesso

Nell'ambito dei decreti attuativi di leggi di delega, il decreto n. 14 del 4 febbraio, concernente, a norma dell'art. 2, comma 13 della legge n. 94/2009, l'istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari, non presenta implicazioni per la finanza

pubblica, in quanto, come indicato dalla relazione illustrativa, l'Albo sarà istituito presso l'ufficio che già si occupa della vigilanza sulle professioni e che è in grado di assorbire con le risorse disponibili il nuovo carico di lavoro: in tal senso è stata apposta al testo del decreto la clausola di invarianza.

All'unica spesa eccedente tali risorse, relativa alla gestione dell'Albo in via telematica, si farà fronte con il contributo posto a carico degli iscritti.

Due decreti si riferiscono ad altrettante deleghe contenute nella legge n. 69/2009, e precisamente:

a) decreto n. 6 del 25 gennaio, recante, a norma dell'art. 24 della legge, la riorganizzazione del Formez.

Il decreto, provvisto di relazione tecnica, non comporta conseguenze per: la finanza pubblica, in quanto le riduzioni di spesa per il personale ad esso ascrivibili, se saranno effettivamente conseguite, restano nella disponibilità dell'Istituto per essere destinate ad altre finalità

b) decreto n. 28 del 4 marzo, di attuazione dell'art. 60 della legge, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Il decreto, provvisto anch'esso di relazione tecnica, prevede una serie di oneri conseguenti alle forme di agevolazione di carattere fiscale disposte sulla base dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dalla legge di delega. L'invarianza del gettito è assicurata, come prescritto dalla legge stessa, dalla copertura di tali oneri attraverso gli introiti derivanti al Ministero della giustizia, a decorrere dall'anno precedente l'introduzione della norma e successivamente con cadenza annuale, dal Fondo unico giustizia.

Al riguardo, si osserva in primo luogo che a fronte di un onere permanente derivante da diritti soggettivi si utilizza un Fondo in cui l'afflusso di risorse varia di anno in anno, senza che siano forniti elementi di valutazione circa l'eventuale carattere strutturale della parte delle risorse stesse destinate a copertura. In secondo luogo, la quantificazione degli oneri risulta soltanto dalla relazione tecnica e non è recepita nel testo del decreto.

Tre decreti provvedono poi all'attuazione di altrettante norme contenute nella legge n. 99 del 2009:

a) i decreti n. 22 dell'11 e n. 23 del 15 febbraio, concernenti rispettivamente il riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche a norma dell'art. 27, comma 28 della legge e la riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a norma dell'art. 53 sono dotati entrambi di clausola di neutralità finanziaria, priva peraltro del supporto di una relazione tecnica, come prescritto dalla nuova legge di contabilità. Si ritiene comunque che il primo dei due decreti sia effettivamente non suscettibile di determinare nuovi oneri in quanto l'incremento di attività amministrativa da esso derivante appare molto modesto, mentre gli eventuali oneri determinati dal secondo sono comunque posti a carico delle imprese iscritte.

b) Maggiore attenzione merita invece il decreto n. 31 del 15 febbraio, contenente, a norma dell'art. 25 della legge, la disciplina della localizzazione, realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare e di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico. La legge di delega prevede espressamente che dal decreto in esame non debbano derivare nuovi oneri per la finanza pubblica.

A parte qualche perplessità circa l'effettiva possibilità che talune funzioni, come la verifica dei requisiti degli operatori, l'attività dei Comitati interistituzionali e l'attività di certificazione dei siti, possano essere esaurientemente svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, e preso atto che agli oneri per il funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, dopo il primo periodo di attività già finanziato, si farà fronte con i corrispettivi a carico degli esercenti interessati, nonché con i proventi di eventuali sanzioni, non si hanno particolari osservazioni da formulare, se non che non sono stati recepiti alcuni rilievi formulati dalla Commissione bilancio che avrebbero reso più chiara la neutralità di alcune disposizioni nei riguardi della finanza pubblica

Infine, il decreto n. 213 del 31 dicembre provvede, in attuazione dell'art. 1 della legge n. 165 del 2007, al riordino degli enti di ricerca.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, dalla quale risulta non soltanto la mancanza di oneri, ma anche l'entità dei risparmi derivanti dalla riduzione del numero dei componenti degli organi amministrativi e scientifici degli enti sottoposti a riordino

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.